

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA  
Via P. Calamandrei, 5 – Rufina (FI) 50068- Tel.: 0558398803  
FIIC83000L@istruzione.it - pec: [FIIC83000L@pec.istruzione.it](mailto:FIIC83000L@pec.istruzione.it)  
C.F.:80019690488- COD. MECC.: FIIC83000L – COD. UNIVOCO UFF.: UFNXXT  
sito web: [www.istitutocomprensivorufina.edu.it](http://www.istitutocomprensivorufina.edu.it)

# ***PROCEDURE DI SICUREZZA VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE***

Allegato 2 Approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 23 novembre 2023 con delibera n. 7



## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- + Circolare n. 291/1992 avente come oggetto *“Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive”*.
- + Decreto Legislativo n. 111 del 17/03/95 avente come oggetto *“Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso”*.
- + Decreto Interministeriale n.44/2001 avente come oggetto *“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”*.
- + Nota ministeriale prot. 645/2002 avente come oggetto *“Visite guidate e viaggi d'istruzione. Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche ed agenzie di viaggi”*.
- + Circolare n. 36/1995 avente come oggetto *“Chiusura dei conti correnti bancari. Strumenti volti a garantire le esigenze di pagamento”*.
- + Circolare ministeriale interna n. 3 del 1995 avente come oggetto *“Documenti di identità personale ed autenticazione di fotografie”*.
- + Circolare ministeriale 380/1995 avente come oggetto *“Gite scolastiche”*.
- + Articoli 1321-1326-1328 del Codice civile avente come oggetto *“Titolo II - Dei contratti in generale”*.

<b>VISTA</b>	La nota del MIUR N. 2209 11/4/2012 che riporta “l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di Istituto o di Circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).
<b>VISTO</b>	Il D.P.R. 275/1999 e del 6/11/2000 n. 347 che ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la pre-vigente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 -23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.
<b>VISTA</b>	La Nota MIUR 03.02.2016, prot. N. 674 con la finalità espressa di informare le scuole “dell’importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale della Polizia stradale”, nonché di consultare il <b><u>“Vademecum per viaggiare in sicurezza”</u></b> , elaborato dalla Polizia stradale nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno.
<b>VISTI</b>	Gli artt. 2047-2048 (“culpa in vigilando”) del Codice civile dove durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 (“culpa in vigilando”) del Codice civile, con l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.
<b>VISTA</b>	La Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291, al punto 8.2, che recita: <i>“Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell’apporto didattico, non si può d’altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che [...] il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta”</i> .
<b>VISTA</b>	La C.M. n. 623 del 2/10/96 del MIUR che riporta <i>“l’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all’estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche”</i> .
<b>CONSIDERATA</b>	La valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali. Si rammenta che i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi.
<b>SENTITO</b>	Il RSPP, l’ASPP e l’RLS.

## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

### **DISPONE**

la pubblicazione sul sito web istituzionale [www.istitutocomprensivorufina.edu.it](http://www.istitutocomprensivorufina.edu.it), nella sezione Regolamenti, del seguente protocollo avente ad oggetto le PROCEDURE DI SICUREZZA da osservare in caso di uscite sul territorio, visite guidate e viaggi d'istruzione. Lo stesso costituisce allegato e parte integrante del REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI DELL'IC DI RUFINA.

## **PROCEDURE DI SICUREZZA**

### **MISURE PREVENTIVE**

Sarà cura dei docenti accompagnatori o dei docenti coordinatori in caso di viaggio di istruzione: - informare tempestivamente le famiglie, sullo svolgimento di ciascuna “uscita didattica”, “visita guidata” o “viaggio di istruzione”; - acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori (o di esercita la patria potestà familiare) alla partecipazione del figlio per ogni attività organizzata (“uscita didattica”, “visita guidata” o “viaggio di istruzione”).

### **Operazioni di salita e discesa dai mezzi di trasporto.**

Tali operazioni sono da compiere con mezzi fermi, all'interno delle aree predisposte (marciapiedi, pensiline, o altro), con porte di accesso completamente aperte e ferme; senza fretta, con ordine, con movimenti regolari e controllati, procedendo in fila uno studente dopo l'altro; l'abbigliamento deve essere ben indossato e non troppo ampio, gli zaini devono essere riposti nel porta bagagli e recuperati nelle soste, una volta scesi dai mezzi negli appositi parcheggi.

### **Movimenti interni ai mezzi**

Vanno effettuati solo dove e se consentiti, per esempio l'accesso ai corridoi e ai servizi nei treni, autobus e nave; sono invece da evitare se vi sono in atto manovre che comportano variazioni improvvise del moto. Sugli aerei vanno rigorosamente seguite le indicazioni di bordo nelle fasi di atterraggio e decollo.

### **PRESENZA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DURANTE LE USCITE DIDATTICHE**

Gli alunni disabili, salvo diversa valutazione del Consiglio di Classe, saranno accompagnati dai loro docenti di sostegno o, in caso di indisponibilità di questi, da altri docenti aggiuntivi, anche diversi dall'insegnante di sostegno, fino a un rapporto di 1:2 per le situazioni più lievi mentre per quelle più gravi, invece, verrà garantito il rapporto 1:1. In caso di alunni che usufruiscano già in ambito scolastico di un'assistenza di base intesa come ausilio materiale, comprese le attività di cura alla persona, di uso di servizi igienici e igiene personale, sarà possibile, previo accordo con la cooperativa di riferimento, prevedere la presenza di un assistente ad personam. L'assistenza potrà essere affidata

anche ad un docente o a un collaboratore scolastico che si rendessero disponibili o ad un familiare. Per gli spostamenti devono essere utilizzati mezzi adeguati per i passeggeri diversamente abili; è bene designare due accompagnatori, anche un compagno ed un insegnante, che provvedano ad agevolare gli spostamenti e sorveglino su quanto avviene nel corso della uscita. Per le sistemazioni in hotel in fase di prenotazione ci si dovrà accertare che la struttura sia adeguatamente attrezzata per i diversamente abili. Il docente accompagnatore occuperà una stanza adiacente a quella dell'alunno disabile, dando così l'opportunità al ragazzo/a di dividere la stanza con i compagni.

### **IN AUTOBUS**

I docenti accompagnatori accertano la presenza degli alunni mediante appello nominale; informano, in itinere, il dirigente scolastico o i suoi collaboratori sull'andamento del viaggio, durante le soste o, comunque, ogni volta che lo ritengono necessario. Gli alunni sono tenuti a stare seduti al proprio posto durante il viaggio; non sporgersi dai finestrini; non parlare al conducente; osservare le regole di buona educazione: non urlare, non fare schiamazzi, non sporcare la tappezzeria; non bere bibite fredde o consumare cibi preconfezionati.

### **NEI LUOGHI DI VISITA**

I docenti accompagnatori si accertano sempre della presenza degli alunni e devono porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- ✓ transito o sosta nelle scale (laddove presenti) e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte, ecc.;
- ✓ presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili e difettosi;
- ✓ prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc.;
- ✓ locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc.
- ✓ dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori ecc. privi di cassette di sicurezza;
- ✓ dispositivi, arredi, strumenti porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici e controllarli segnalando eventuali guasti o rotture;

Gli alunni devono:

- ✓ mantenersi nel gruppo di appartenenza durante il percorso e durante le soste;
- ✓ non allontanarsi senza aver prima avvisato il docente accompagnatore;
- ✓ procedere ordinatamente, osservando le disposizioni interne al luogo di visita senza arrecare

danni a persone o cose;

- ✓ seguire i percorsi indicati ed osservare la segnaletica di sicurezza presente nei luoghi oggetto della visita;
- ✓ rivolgersi ai vigili urbani, agenti di polizia, carabinieri in caso di smarrimento;
- ✓ portare con sé i numeri dei telefoni cellulari di docenti e alunni.

### **IN CASO DI EMERGENZA**

I docenti, dopo aver attivato tutte le procedure a salvaguardia degli alunni:

- ✓ avvisano prontamente il dirigente scolastico informandolo sulla situazione e sulle procedure attivate;
- ✓ accertano la presenza degli alunni loro affidati come da elenco consegnato;
- ✓ assicurano il soccorso immediato o il trasporto in ospedale laddove vi sia la necessità;
- ✓ tranquillizzano gli alunni e utilizzano le uscite di emergenza in caso di abbandono del veicolo;
- ✓ mantengono la calma, utilizzano le vie di fuga indicate dalla segnaletica in caso di evacuazione;

### **RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI**

I docenti, o altro personale eventualmente designato ad accompagnare gli alunni, sono soggetti all'obbligo della vigilanza ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge n°312 del 11/07/1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale accompagnatore ai soli casi di dolo o colpa grave.

A tale proposito è bene programmare il viaggio secondo itinerari precisi e possibili in relazione ai tempi.

È compito dei docenti organizzatori fornire agli alunni:

- a. istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio;
- b. il materiale necessario per non perdersi (numero di telefono, mappe, luoghi di ritrovo);
- c. informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare;
- d. inserire sul registro elettronico della classe il programma dettagliato del viaggio.

È compito dei docenti organizzatori munirsi:

- a. dell'elenco degli alunni per eventuali visite a musei, pinacoteche, ecc.

I docenti accompagnatori devono:

- a. essere reperibili in qualsiasi momento da parte dei loro allievi, delle famiglie ospitanti e dei colleghi stranieri referenti;
- b. garantire condizioni di massima sicurezza, a tutela dell'incolumità dei partecipanti;
- c. redigere il programma di viaggio in maniera chiara e inequivocabile sia sui mezzi di trasporto che sugli orari ritenuti più opportuni;

- d. accertarsi di avere il nome e il numero di telefono di un referente sempre raggiungibile in agenzia e in loco sia in Italia, sia all'estero.

I docenti accompagnatori, durante il viaggio, devono preoccuparsi di:

- a. controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi evidenti (finestrini rotti, impianto di riscaldamento non funzionante, ecc.);
- b. verificare che l'autista non evidenzii palesi mancanze nelle condizioni psicofisiche per la guida e controllare che non superi i limiti di velocità;
- c. richiedere una sosta almeno ogni tre ore di viaggio.

È compito dei docenti accompagnatori controllare:

- a. che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato;
- b. che singoli alunni non si allontanino mai dal gruppo;
- c. al rientro, che tutti gli alunni minorenni siano consegnati ad un genitore.

È inoltre opportuno segnalare immediatamente alla Presidenza, anche telefonicamente, eventuali problemi e incidenti.

I docenti accompagnatori, in albergo, sono tenuti a:

- a. controllare, all'arrivo, che le camere siano in ordine e non ci sia nulla di rotto o mancante;
- b. verificare la presenza del piano di evacuazione e della mappa della dislocazione delle camere degli alunni;
- c. prendere accordi con il personale dell'hotel sugli orari delle sveglie e dei pasti;
- d. pretendere dagli alunni un comportamento corretto e civile nel rispetto delle persone e delle cose.

Gli alunni e/o le famiglie devono preoccuparsi di:

- a. preparare un bagaglio comodo ed adeguato alla stagione, alle situazioni climatiche e ai mezzi di trasporto utilizzati;
- b. avere con sé il documento di identità necessario e la tessera sanitaria, con l'eventuale elenco di allergie a farmaci o con l'indicazione di particolari problemi sanitari;
- c. avere sempre con sé il numero di telefono dell'hotel e dei docenti accompagnatori, conoscere il programma del viaggio e avere la mappa della città che si visita;
- d. tenere un comportamento corretto, civile e responsabile;
- e. partecipare a tutte le attività previste dal viaggio;
- f. rispettare le regole di convivenza della struttura ospitante.

Si allega il “**Vademecum per viaggiare in sicurezza**”, elaborato, dopo l’emanazione della Nota MIUR 03.02.2016, prot. N. 674, dalla Polizia stradale nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno.



# VADEMECUM PER VIAGGIARE IN SICUREZZA

## ELABORATO DALLA POLIZIA STRADALE

### **Alcune regole importanti per organizzare in sicurezza i viaggi di istruzione**

Nell'ambito delle iniziative dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale, è opportuno porre particolare attenzione, sia nella fase di organizzazione della gita che durante il viaggio, su taluni aspetti relativi alla scelta dell'impresa cui affidare il servizio, all'idoneità e condotta del conducente, all'idoneità del veicolo.

#### **1. Scelta dell'impresa di trasporto**

Nella scelta, troppo spesso condizionata da considerazioni esclusivamente di ordine economico, deve essere osservata una procedura di trasparenza e comparazione dei preventivi, avendo cura di contemperare le esigenze di risparmio con le garanzie di sicurezza. Le ditte devono preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione e se del caso autocertificazione, di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente<sup>1</sup>, di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti<sup>2</sup>, di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei. Come meglio si dirà in seguito a proposito del conducente e del veicolo, le imprese dovranno altresì dimostrare che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza assicurativa RCA, che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL. Il dirigente scolastico, dovrà altresì ricordarsi di acquisire attraverso il servizio on line INPS-INAIL il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

#### **2. Idoneità e condotta del conducente**

L'idoneità alla guida del conducente è provata principalmente dal possesso della patente di guida categoria D<sup>3</sup> e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone<sup>4</sup>, in corso di validità, rilevabile dal documento stesso.

Il conducente deve portare al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro<sup>5</sup>. Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in

<sup>1</sup> L'attività di trasporto viaggiatori con autobus noleggiato con conducente è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della Regione o dell'ente locale a ciò delegato, in genere il Comune (art.5, commi 1 e 2, legge 11 agosto 2003, n. 218). Copia conforme dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo del mezzo (Art. 5, comma 5, legge 11 agosto 2003, n. 218). Se il viaggio si svolge su una relazione di traffico comunitaria occorre la licenza comunitaria (art. 4 Regolamento CE n. 1073/2009), se invece è extracomunitaria occorre l'autorizzazione Interbus, Asor o bilaterale, a seconda dei paesi attraversati (Art. 10 legge 11 agosto 2003, n. 218).

<sup>2</sup> Art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 e art. 9 del relativo Regolamento di esecuzione del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

<sup>3</sup> Ovvero categoria D1 nel caso di autobus progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di otto metri. Cfr. art. 116, comma 3, C.d.S.

<sup>4</sup> Cfr. art. 116, comma 11, C.d.S. e art. 14 d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286. Nella patente formato card il possesso della CQC è attestato dall'indicazione del codice armonizzato "95".

<sup>5</sup> Cfr. art.6 legge 11 agosto 2003, n. 218. Per il titolare, socio e collaboratore familiare tale qualità non deve essere documentata in sede di controllo ma risultare dal registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio.



modica quantità<sup>6</sup>. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare<sup>7</sup>. La verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, per la sua complessità tecnica e giuridica, non può che essere rimessa agli organi di polizia stradale. È tuttavia opportuno che gli accompagnatori sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare: il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale e bisettimanale; fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale<sup>8</sup>. Più semplice è probabilmente prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile<sup>9</sup>, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada<sup>10</sup>.

### **3. Idoneità del veicolo**

L'idoneità del veicolo è attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, il cui esito è riportato sulla carta di circolazione<sup>11</sup>.

In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l'usura pneumatici, l'efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori<sup>12</sup>. Se l'autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale obbligo<sup>13</sup>. Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo<sup>14</sup>. L'autobus deve, inoltre, essere dotato di estintori<sup>15</sup> e di "dischi" indicanti le velocità massime consentite, applicati nella parte posteriore del veicolo :80 km/h e 100 km/h<sup>16</sup>. La copertura assicurativa R.C.A. è rilevabile dal certificato assicurativo, che deve trovarsi a bordo del veicolo<sup>17</sup>. Il numero massimo di persone che l'autobus può trasportare può invece essere tratto dalla carta di circolazione<sup>18</sup>.

---

<sup>6</sup> Artt. 187 e 186-bis C.d.S.

<sup>7</sup> Art. 173 C.d.S.

<sup>8</sup> Cfr. Regolamento (CE) n. 561/2006 – Capo II. Il periodo di guida effettiva non può superare le 9 ore giornaliere, estese fino a 10 ore non più di due volte la settimana. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e, complessivamente, in due settimane consecutive, 90 ore. Nell'arco delle 24 ore il conducente deve effettuare un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, a veicolo fermo, ovvero di 12 ore frazionabile in due periodi (3+9). Per non più di tre volte la settimana tale riposo può essere ridotto fino a 9 ore. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 30 minuti, intercalate nelle quattro ore e mezza. Dopo sei giorni di lavoro egli deve effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore. Tale periodo può essere ridotto fino a 24 ore ma non per due volte consecutive e con compensazione delle ore mancanti entro la fine della terza settimana successiva. È anche il caso di ricordare che l'orario di lavoro del conducente non è solo attività di guida ma anche tutte le altre mansioni ad essa connesse (manutenzione veicolo, assistenza passeggeri, adempimenti amministrativi, ecc.), regolato dal Decreto legislativo n. 234/2007.

<sup>9</sup> Art. 141 C.d.S.

<sup>10</sup> Art. 142 C.d.S.

<sup>11</sup> Art. 80, commi 4 e 14, C.d.S.

<sup>12</sup> Artt. 71, 72 e 79 C.d.S.

<sup>13</sup> Art. 172 C.d.S.

<sup>14</sup> Art. 172, comma 10, C.d.S.

<sup>15</sup> Di almeno un estintore a schiuma da 5 litri, oppure in alternativa uno a neve carbonica da kg 2 fino a 30 posti, ovvero 2 estintori per autobus con più di 30 posti (Art. 72, comma 6, C.d.S., in relazione al DM 18.04.1977).

<sup>16</sup> Art. 142, comma 4, C.d.S.

<sup>17</sup> Art. 180, comma 1, lettere d), C.d.S. Dal 18.10.2015 non vi è più l'obbligo di esporre il contrassegno assicurativo

<sup>18</sup> Art. 169, comma 3, C.d.S.

## FIRMA PER PRESA VISIONE PROCEDURE DI SICUREZZA

DATA USCITA: \_\_\_\_\_

DESTINAZIONE: \_\_\_\_\_

DOCENTE REFERENTE: \_\_\_\_\_

### DOCENTI ACCOMPAGNATORI

NOME E COGNOME PER ESTESO	FIRMA